

N. R.G. 2015/12796



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE I CIVILE**

nella persona del giudice unico, dott. Valentina Boroni, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 12796/2015 del ruolo generale

**TRA**

nato a Mansala provincia di Kayes in Mali il ----, elettivamente  
domiciliato in Milano, viale Regina Margherita 20, presso lo studio dell'avv. Livio Neri, che lo  
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

- ricorrente -

**E**

**MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di  
Milano;**

**E**

**PUBBLICO MINISTERO;**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Conclusioni del P.M.: rigetto del ricorso

Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 proposto in data 4.3.2015 cittadino del Mali, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano pronunciato in data 5-9 dicembre 2014 e notificato il 2.2.2015 che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno delle proprie domande ha dedotto che si era determinato a lasciare il proprio paese per la paura di essere costretto a svolgere il servizio militare e di essere inviato nel nord del paese a combattere con le forze ribelli tuareg, combattimenti nei quali aveva già perso la vita il padre. Nel ricorso ha evidenziato come l'obbligatorietà del servizio militare in Mali e la circostanza, notoria, che i militari maliani si siano resi artefici nonché vittime di gravi crimini e violazioni dei diritti umani sia circostanza meritevole di tutela attraverso la protezione internazionale tantopiù alla luce delle attuali condizioni di vita in Mali ove il ricorrente rischierebbe di subire un danno grave in virtù della ancora non normalizzata situazione di violenza diffusa caratterizzata da violenti scontri tra tuareg ed esercito maliano non propriamente controllata dalle autorità statali.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo trasmettendo le proprie conclusioni volte al rigetto del ricorso.

Nell'udienza in camera di consiglio dopo aver sentito ricorrente ed il suo difensore, il giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e merita accoglimento.

- Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

- Quanto all'onere probatorio se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle

difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...). Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).

- Le vicende personali narrate dal ricorrente – legate alla vicenda familiare ed in particolare al lavoro svolto dal padre all'interno dell'esercito maliano ed alla successiva necessità che anch'egli, una volta morto il padre, ne seguisse le orme - ancorché ragionevolmente veritiere alla luce della coerenza e costanza nella dichiarazione resa fin dall'inizio dal richiedente, della immediatezza della presentazione della richiesta di protezione, della oggettiva difficoltà di ottenere una prova documentale- non possono essere qualificate come atti persecutori. Esse infatti non costituiscono né motivo di persecuzione (la circostanza che egli sia stato ricercato da un militare attraverso la madre è rimasta soltanto lusingata ma non meglio chiarita in termini di reiterato comportamento cui solo può essere ricollegato il carattere persecutorio) né comportamento comunque legato alle categorie indicate dalla legge.

Sussistono al contrario le condizioni per riconoscere a --- la protezione sussidiaria in considerazione della grave situazione che ha caratterizzato la vita in Mali nell'ultimo periodo (antecedente alla proposizione del ricorso) e che ancora oggi non può ritenersi risolta.

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti, potendosi riconoscere una definizione del termine "conflitto armato interno" una portata più ampia di violenza indiscriminata non fronteggiata adeguatamente dallo Stato di appartenenza.

La lettura del corretto significato da attribuire al "conflitto armato interno", in assenza di una definizione legale o un'interpretazione unanimemente riconosciuta dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in

conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, osserva questo giudice che, come affermato dalla Corte di Giustizia, “nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza “ (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465; la necessità di operare una verifica “personalizzata” proporzionale al grado di violenza presente nel paese o nella zona del paese di provenienza è stata ribadita anche dall recente Cass. Sezione sesta n.24111/2015).

E' appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698 comma primo c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 dell'8 luglio 2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia).

Nel caso di specie, la situazione politica in Mali è fortemente degenerata nel marzo 2012, quando, elementi delle forze armate nazionali hanno preso il potere, rovesciato il precedente governo, sospeso la costituzione, insediato il “Comité National de Redressement pour la Démocratie et la Restauration de l'Etat”, di fatto trascinando il Paese nella guerra civile (cfr. il più recente rapporto archiviato sul sito ecoi.net, quello dell'UNHCR, pubblicato nel maggio 2012 nonché gli ulteriori documenti prodotti dalla difesa del ricorrente nel corso del giudizio).

La stampa internazionale ha dato conto di massacri e di sanguinosi scontri che hanno interessato la popolazione inerme e ancora oggi gli organi di stampa diffondono informazioni di violenze. Il nostro Ministero Affari Esteri segnala la difficile situazione in Mali evidenziando come “Il 22

marzo u.s. ha avuto luogo nel Paese un colpo di Stato. Nonostante l'avvio di un processo di transizione, la situazione rimane estremamente incerta con possibili scontri anche nella capitale...La situazione di sicurezza in Mali rimane inoltre molto critica anche nelle regioni occidentali, orientali e del nord, con elevato rischio di aggressioni e rapimenti. Particolarmente insicuro è da considerarsi il nord-est del Paese, soprattutto le regioni di Gao e Timbouctou, di recente conquistate da gruppi armati ribelli ed ormai di fatto fuori dal controllo delle Autorità centrali; molto insicure le zone ai confini con Mauritania, Niger ed Algeria. Si sconsiglia nella maniera più assoluta di recarsi in queste aree”.

Il rapporto UNCHR del gennaio 2014 sottolinea come la situazione in molte parti del Nord del Mali evidenzia condizioni di sicurezza precarie con rischio di attacchi di ritorsione ai danni delle persone che rientrano dall'estero o che tornano a seguito di sfollamento con permanenza del sollecito al non rimpatrio verso le zone del Nord del Mali.

Più recenti pubblicazioni di provenienza dell'UNCHR ( 19.10.2015 in <http://refworld.org/cgi-bin>) evidenziano come la precaria situazione di sicurezza crea una ferita in cui possono ancora verificarsi violazioni dei principali diritti umani; attacchi terroristici nel nord della regione, gradualmente in estensione verso il centro e il sud del paese prendono di mira in particolare le forze di polizia del Mali, MINUSMA, agenzie umanitarie e civili.

Come ricordato in altra pubblicazione UNCHR del maggio 2015 “Il peggioramento delle condizioni di sicurezza ha luogo pochi giorni dopo la firma dell'accordo di pace di Algeri, firmato il 15 maggio a Bamako tra il governo e diversi gruppi armati.La regione di Timbuktu è la più colpita dai recenti movimenti di persone, con 53.196 nuovi sfollati registrati dalle autorità del Mali a partire dal 26 maggio. Inoltre, il governo ha anche segnalato lo spostamento di 2.350 persone nella regione di Gao e di 1.622 nella zona di Mopti. I team dell'UNHCR nel nord del Mali hanno riferito di alcuni nuovi sfollati che hanno raccontato di aver abbandonato i propri villaggi per paura della violenza o del reclutamento forzato da parte di gruppi armati.Le precarie condizioni di sicurezza ostacolano l'accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione sta rendendo molto difficile portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. Il team dell'UNHCR a Timbuktu sta valutando i bisogni delle persone insieme ai partner dell'International Emergency and Development Aid Relief and Handicap International (IEDA). Un recente attacco sferrato nel villaggio di Tin Hamman nella regione di Gao è costato la vita a un operatore umanitario”.

Una recente missione in Mali, a cura dell'Human Rights Watch, ha raccolto testimonianza su crimini contro i diritti umani da parte dei ribelli verso la popolazione civile.

Analoghi crimini peraltro sono stati evidenziati essere commessi anche da parte delle truppe appartenenti all'esercito governativo nelle zone a Nord del paese; rispetto a tali forme di violenza il Governo centrale ha dato evidenza di tentativi di accertare, attraverso processi giurisdizionali, le responsabilità anche di membri dell'esercito ma tale operazione appare ancora in fase preliminare e non in grado di fronteggiare dette indiscriminate violenze.

La circostanza, poi, che nel 2014 il servizio militare di leva è divenuto obbligatorio in Mali e che l'odierno ricorrente sia un giovane ragazzo di 22 anni e dunque ragionevolmente ancora soggetto all'obbligo di leva rende concreto il pericolo di grave danno che egli incontrerebbe ritornando nel paese di origine ove verrebbe certamente aggregato alle truppe governative ed inviato nel nord del paese ove ancora vi sono episodi di violenza generalizzata ancora non contenuti dalle forze governative in un contesto di pieno rispetto dei diritti umani.

In questo contesto ritiene il Tribunale che in Mali al momento vi sia per l'odierno ricorrente, una situazione di pericolo grave per l'incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata ancora presente in loco, dal quale discenda ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto il diritto alla protezione sussidiaria.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: in accoglimento del ricorso riconosce a ---- la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ;

nulla sulle spese in assenza di costituzione dei resistenti;

dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano .

Milano, 3 dicembre 2015

Il Giudice

Valentina Boroni



